

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

DISEGNO DI LEGGE

N. 291

presentato dalla Giunta regionale,
su proposta dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio,
FASOLINO

il 29 settembre 2021

Interventi per il rilancio della società Sotacarbo Spa

RELAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

La Società tecnologie avanzate low carbon Spa (Sotacarbo) è stata costituita il 2 aprile 1987, in attuazione dell'articolo 5 della legge 27 giugno 1985, n. 351 (Norme per la riattivazione del bacino carbonifero del Sulcis), con la finalità di sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell'impiego del carbone. L'articolo 5 della legge n. 351 del 1985 ha autorizzato ENI, ENEL e ENEA a costituire la Sotacarbo Spa per sviluppare tecnologie innovative e avanzate nell'utilizzo del carbone.

Nel 1989 in rappresentanza della Regione autonoma della Sardegna l'Ente minerario sardo (EMSa) è entrato a far parte dell'azionariato Sotacarbo in condizioni di parità con i soci fondatori.

A seguito del recesso di ENI ed ENEL, avvenuto nel 1999, la società è partecipata al 50 per cento dalla Regione e per il 50 per cento da ENEA, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, "ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca e all'innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati alle imprese, alla pubblica amministrazione e ai cittadini nei settori dell'energia, dell'ambiente e dello sviluppo economico sostenibile" (28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali)).

In sede di approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, l'organo amministrativo della società ha proposto ai soci di voler assumere le iniziative previste dal codice civile essendosi verificata la condizione di cui all'articolo 2446 del codice civile.

Le attività svolte dalla società rientrano tra quelle previste dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), "società con caratteristiche di spin off o start up universitari o con caratteristiche analoghe partecipate dagli enti di ricerca".

La società Sotacarbo, inoltre, è dotata di un insieme di infrastrutture sperimentali di valenza europea; partecipa alla rete europea dei laboratori di eccellenza ECCSEL sulle tecnologie low carbon; rappresenta il Governo italiano in organismi internazionali come il SET plan comunitario e l'Agenzia internazionale delle energie; ha importanti e stabili collaborazioni internazionali.

La società ha recentemente presentato un piano di attività per il periodo 2021/2024. Dal piano di attività presentato si evince la necessità di ricapitalizzare la società per un importo di 2,5 milioni di euro, per fare fronte alle attuali difficoltà finanziarie che hanno eroso il patrimonio netto societario, essendosi verificata la condizione di cui all'articolo 2446 del codice civile.

La Giunta regionale considerata la situazione economica e finanziaria della società, nel confermare che la società Sotacarbo Spa svolge attività strategiche per l'Amministrazione regionale, propone il presente disegno di legge che ritiene necessario per avviare un percorso per il rilancio della società al fine di consentirne l'operatività nel rispetto dei principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

In particolare, la Giunta regionale propone che il rilancio della società si fondi sull'interesse dell'Amministrazione regionale per le attività di ricerca sulle tecnologie pulite di conversione dell'energia per la transizione energetica verso schemi di economia circolare e di neutralità climatica.

Il presente disegno di legge prevede, quindi, la predisposizione di un intervento volto alla ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa al fine del suo rilancio.

Il disegno di legge si compone di 4 articoli il cui testo è così composto.

L'articolo 1 reca apposita autorizzazione della spesa di euro 2.500.000 finalizzata alla ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa.

Il medesimo articolo, prevede al comma 2 che la Giunta regionale disciplini l'utilizzo delle risorse con specifica deliberazione.

L'articolo 2 regola il rispetto delle procedure in materia di aiuti di stato.

L'articolo 3 individua la copertura finanziaria, nell'apposito accantonamento per nuove disposizioni legislative, e al comma 2 introduce le variazioni necessarie all'attuazione della legge.

L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore della legge.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa

1. Al fine del perseguimento dell'interesse pubblico nell'ambito della ricerca applicata e dell'energia pulita è autorizzato ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile l'intervento finanziario per la ricapitalizzazione della società Sotacarbo Spa, nella misura di euro 2.500.000.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione disciplina l'utilizzo delle somme di cui al comma 1 con l'approvazione delle azioni mirate al risanamento societario.

Art. 2

Aiuti di stato

1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, a eccezione dei casi in cui detti aiuti sono erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, o in regime "de minimis", sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, quantificati per l'anno 2021 in complessivi euro 2.500.000, si fa fronte mediante pari utilizzo dell'accantonamento "Fondo speciale per fronteggiare spese dipendenti da nuove disposizioni legislative" iscritto per il medesimo anno in conto della missione 20, programma 03, titolo 1 del bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2021-2023 sono apportate le seguenti variazioni:

spesa

in aumento

missione 14 - programma 03 - titolo 3
2021 euro 2.500.000

in diminuzione

missione 20 - programma 03 - titolo 1
2021 euro 2.500.000.

Art. 4

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).